

Milano, Palazzo Lombardia 20 ottobre 2017

LE ESECUCIONI  
INTERNAZIONALI  
dalla normativa ai profili applicativi

**QUESITI**

A CURA DI

Avv. Serena Saggini

COORDINAMENTO

Avv. Mara Calembò – Avv. Simona Romeo

# QUESITI

a cura di

Avvocato Serena Saggini

- 1) La formulazione dei presupposti richiesti per la **nuova "delibazione"** a seguito di contestazione è molto ampia; si parla ad esempio di diritti essenziali della difesa e di ordine pubblico. Ci si chiede, pertanto, quali siano le linee guida ricavabili dalla giurisprudenza formatasi sul punto.  
E' possibile sulla base della giurisprudenza espressasi fino ad oggi, ricavare dei validi criteri di orientamento in materia?
- 2) **Il riconoscimento automatico di cui all'art. 67** (l. 218/95 come riformata dal Reg.to 1215/2012, che a sua volta ha sostituito il Reg.to 44/2001) consente alla sentenza straniera di produrre gli effetti tipici del proprio ordinamento.  
Tuttavia, considerate le peculiarità che contraddistinguono ciascuno Stato in relazione al proprio impianto normativo, non è da escludere che gli effetti di detta sentenza possano non trovare una piena esplicazione nello Stato *ad quem*, per mancanza di istituti e/o procedimenti speculari tra i due ordinamenti.  
Risulta, quindi, indispensabile interrogarsi sui possibili meccanismi logico-giuridici in grado di consentire alla sentenza di produrre in altri Paesi (che utilizzano procedure e istituti diversi) effetti "simili" a quelli che si produrrebbero nel Paese d'origine .
- 3) In tema di **contestazione del riconoscimento**, vista l'ampia e generale portata della definizione della stessa, il ruolo dell'interprete e della giurisprudenza diventano fondamentali.  
Numerosi sono, infatti, i dubbi e gli interrogativi :
  - tale contestazione può o deve essere fatta "a posteriori" ?
  - tale contestazione può essere fatta da chiunque vi abbia interesse ?
  - può essere considerata tale anche quella che - svolta ritualmente e tempestivamente in atti e non accolta dal Giudice straniero – viene riproposta dalla parte a posteriori?In tale ultimo caso, ove la risposta fosse affermativa, il Giudice Italiano, cui è rimessa la contestazione (già avanzata giudizialmente e non accolta dal Giudice straniero), si troverà legittimamente a compiere un sindacato di merito sulla decisione del Giudice straniero?
- 4) Ancora in tema **legittimazione alla contestazione**, appare utile approfondire un ultimo aspetto e cioè quello relativo al giudizio contumaciale nel quale, sul piano meramente fattuale, vi è un'assenza di contestazione.  
Ci si chiede in proposito se il **contumace** sia legittimato a contestare "a posteriori" il riconoscimento degli effetti della sentenza in un altro Stato.  
Quali le conseguenze e quali le implicazioni connesse ad una manifesta violazione dei principi del contraddittorio?

- 5) Occorre distinguere il *riconoscimento* della sentenza straniera in Italia dalla sua attuazione (rectius **esecuzione**) in Italia, in quanto diverse sono le problematiche sottese ai due aspetti.

In particolare, in virtù del principio di cui all'art. 36 del Reg.to 1215/2012 vi è il riconoscimento automatico delle sentenze indipendentemente dal formarsi del "giudicato"; infatti, tale principio è applicabile anche a tutte le sentenze ed a i provvedimenti provvisori o cautelari.

Pertanto, applicando tale principio in sede esecutiva, ne deriva la possibilità di dare esecuzione anche ad un provvedimento provvisorio o cautelare.

Ma qual è l'effetto di un provvedimento straniero di revoca del provvedimento provvisorio, o di un provvedimento di sospensione dello stesso, o quello di un qualsivoglia atto di impugnazione su una esecuzione pendente in Italia?

Tenuto conto che i diversi Stati aderenti non hanno né un sistema centralizzato di condivisione delle informazioni sullo stato dei procedimenti, né altro meccanismo che possa agevolare la tempestiva conoscibilità dei provvedimenti resi all'estero, come valutare gli effetti conseguenti alla "tardiva" conoscenza di tali provvedimenti dopo – ad esempio – la vendita del bene?

- 6) **Ancora in tema di esecuzione**, dobbiamo chiederci quali poteri siano riconosciuti al Giudice italiano in caso di opposizione all'esecuzione e se detta opposizione possa intendersi quale idonea contestazione ostativa al riconoscimento automatico.

In tale ultima ipotesi, in caso affermativo, dal momento che l'azione esecutiva e l'azione di opposizione sono disciplinate dalla legge Italiana, ci si chiede se si possa ricondurre la procedura di diniego del riconoscimento agli articoli 615 e ss. c.p.c.

- 7) Con riguardo all'esecuzione delle sentenze straniere, è possibile una sospensione della sentenza straniera da parte del giudice italiano e quali sono i limiti alla cognizione e alla decisione del giudicante?

- 8) Un cenno merita il riconoscimento dei **lodi arbitrali stranieri** la cui storia è piuttosto travagliata. Infatti, già la Convenzione di New York anno 1958 ambiva a conferire ai predetti lodi un riconoscimento pressoché automatico, che però gli stessi non hanno di fatto mai avuto. Dobbiamo oggi chiederci se, alla luce delle successive Convenzioni di Bruxelles I e II, il lodo abbia finalmente trovato il pieno riconoscimento automatico tanto voluto dalla predetta Convenzione, oppure se il previsto preliminare procedimento di controllo formale della Corte d'Appello e l'ulteriore criterio di reciprocità (*salvoché la controversia non potesse formare oggetto di compromesso per la legge italiana*) di cui agli art. 839 e 840 c.p.c., impediscano di ritenere che sia stato pienamente realizzato lo scopo.

- 9) Qualche approfondimento, ancora, va rivolto alla disciplina in materia di status vista la nuova formulazione dell'art. 65 rispetto al precedente impianto normativo e al confronto con l'art. 64 (l. 218/95 come riformata dal recente Reg.to 1215/2012 che a sua volta ha sostituito il Reg.to 44/2001). Infatti, precedentemente, tutte le situazioni di *status* e gli effetti di qualsivoglia natura conseguenti appunto allo *status* venivano riconosciute per consolidata giurisprudenza sulla base della "situazione di fatto" creatasi. Oggi, invece, tale riconoscimento avviene sulla base della situazione di diritto venuta ad esistenza e cioè sulla "natura di giudicato"

della sentenza dichiarativa. Un ribaltamento di prospettiva quindi che equipara l'art. 65 all'art. 64 quanto ai suoi effetti, ma con un meccanismo che rimane semplificato quanto ai criteri. Individuata quindi la ratio di una tale semplificazione, occorre chiedersi se la coesistenza tra le due norme possa giustificarsi in termini di specialità dell'una rispetto all'altra o di concorrenza/coesistenza tra loro. E conseguentemente, se, nell'eventuale giudizio per il riconoscimento dello *status*, debba tenersi conto dei criteri semplificati dell'art. 65 o delle condizioni più limitative prescritte dall'art. 64.

- 10) Infine, veniamo ai **rapporti tra la Svizzera e l'Italia** stante la vicinanza dei due Paesi e le costanti relazioni commerciali e non solo. Ebbene, tali rapporti sono attualmente ancora disciplinati dalla Convenzione di Lugano. Tale circostanza rende fondamentale valutare quali siano le maggiori differenze della predetta Convenzione rispetto alla Convenzione di Bruxelles II, anche in un'ottica - auspicata - *de iure condendo*. In particolare, non possiamo non ricordare che per l'esecuzione delle sentenze italiane in Svizzera rimane tuttora in essere la necessità di ottenere l'*exequatur* presso il Giudice cantonale non essendo previsto alcun meccanismo di riconoscimento automatico. Parallelamente, ci chiediamo quali siano tuttora i presupposti per mettere in esecuzione in Italia una sentenza Svizzera e quindi, ad esempio, se sia richiesto il preventivo riconoscimento da parte del Giudice italiano e quali criteri debbano guidare detto riconoscimento.

Avv. Serena Saggini